



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)
Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268
www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it
tvic83500p@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(approvato con delibera n. 120 del Consiglio di Istituto del 5 novembre 2020)
(aggiornato con delibera n. 99 del Consiglio di Istituto del 4 novembre 2025)
(aggiornato con delibera n. 124 del Consiglio di Istituto del 23 marzo 2026)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto** il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con D.P.R. 21/11/2007, n. 235;
- Visto** il D.P.R. n. 134 dell'08/08/2025 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Vista** la legge n.241 del 7/08.1990, e successive modificazioni;
- Visto** il D.Lgs n.297 del 16.04.1994 e successive modificazioni;
- Premesso** che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- Premesso** che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art. 2, comma 2, D.P.R. n.275 dell'8.03.1999);
- Vista** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- Vista** la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- Visto** l'art. 328, comma 7 del D. Lgs. n.297 del 16/04/1994;
- Visto** il D.P.R. n. 275 del 1999;
- Vista** la legge 241/90 e successive modificazioni;
- Vista** la legge n. 71 del 29.05.2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" all'art.5 comma 2 per cui i regolamenti di disciplina delle istituzioni scolastiche di cui sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- Vista** la legge n. 70 del 17.05.2024 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";
- Viste** le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni e Bullismo e Cyberbullismo di cui al D.M. 18/2021;
- Visto** il PTOF 2025/28 e le linee di intervento d'istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo del 04/11/2025;
- Visto** l'art.7 L.92/2019 in cui è disposta l'abrogazione artt. 412-413-414 del R.D. 1297/1928;
- Visto** il Decreto 183/2024 "Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica";
- Vista** la nota MIM 39623 del 23-02-2026 "Cura e decoro degli ambienti scolastici";
- Viste** le Linee guida IA nella Scuola del 09.08.2025 di cui al D.M. 166;
- Sentito** il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n.18 del 3 ottobre 2025;

PREMESSA

Di seguito alcuni principi riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti, per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull'attuazione della vigilanza da parte dell'Istituzione Scolastica.

“L'affidamento all'Istituzione scolastica dei figli da parte dei genitori non esclude la responsabilità di questi ultimi per il fatto illecito commesso dai figli, anche dal punto di vista del risarcimento del danno. Infatti l'affidamento a terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando, rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti” (art. 2048 e seguenti del Codice Civile, Cass. 21-09-2000 n.12501, Cass. 26-11-1998 n.11984). Inoltre, il principio che il dovere di educare i figli grava sui genitori è esplicitato anche dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 del CC.

Essendo la funzione della scuola strumentale alla funzione di istruzione, essa ha un ruolo residuale rispetto a quello della famiglia e il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del Codice Civile). Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti. Contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (D.P.R. 235 del 21-11-2007 art. 3 comma 1 che modifica l'art. 5 del precedente D.P.R. 249 del 24-06-1998 ed esteso alla scuola primaria dalla L.92 del 2019 – art.7).

Gli insegnanti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo e consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento della capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione. Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

La scuola, in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica, in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal “Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico”, definito dalla Conferenza Permanente ex del D.Lgs 300/1999 e presentato il 16 aprile 2008 alle Istituzioni Scolastiche:

- a) informazione scritta alla famiglia;
- b) comunicazione alla psicopedagoga o all'équipe territoriale (ove presenti);
- c) informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune (se del caso e possibilmente in accordo con la famiglia);
- d) richiesta di intervento dell'Assistente Sociale comunale (possibilmente in accordo con la famiglia);
- e) denuncia della presunta situazione di “abbandono educativo” alle Autorità di Pubblica sicurezza.

Nei casi di forte disagio o di disabilità, caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con difficoltà di contenimento, la scuola è tenuta a:

- a) segnalare la situazione ai servizi sociali competenti;
- b) chiedere completamento rapporto di assistenza 1:1;
- c) chiedere all'ULSS competente di verificare se permangono le condizioni per la scolarizzazione dell'alunno/a ai fini della tutela dell'incolumità personale, dei compagni e del personale scolastico;

È comunque prevista la riparazione del danno da parte della famiglia.
Si evidenzia che la scuola non risponde per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti o accessori personali di poco o di elevato valore portati dagli alunni.

DELIBERA

il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della Legge 29 maggio 2017, n. 71 e della successiva n. 70/2024.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le ripetute infrazioni disciplinari influiranno sul giudizio di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
6. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.
7. Per i soli gli alunni della scuola secondaria le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il Consiglio di Classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti sanzionati. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica sotto la sorveglianza di docenti individuati dal Consiglio di Classe.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso **fra tre e quindici giorni**, il Consiglio di Classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti convenzionate, o, in assenza, a favore della comunità scolastica, in misura proporzionale all'orario scolastico e al numero di giorni di allontanamento.

Tali attività sono inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare la prosecuzione delle attività anche dopo il rientro nel gruppo classe.

Nei periodi di allontanamento **superiori a quindici giorni**, la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

8. Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni dell'Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente Regolamento, alla contestazione degli addebiti e alla determinazione preliminare dell'organo competente all'irrogazione della sanzione superiore all'ammonizione scritta provvede il Dirigente scolastico.

Art. 2 DOVERI DEGLI STUDENTI

Lo studente è in dovere di:

1. Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. Avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stesso;
3. Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché di rispetto della dignità delle persone;
4. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e ogni altra disposizione emanata dal Dirigente scolastico;
5. Utilizzare correttamente tutte le strutture dell'Istituto comportandosi in modo da non arrecare danno a cose o persone;
6. Condividere le responsabilità, rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore della qualità della vita dell'Istituto (nota MIM 39623 del 23/02/2026);
7. Divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare (nota MIM 5274 dell'11/07/2024), dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente scolastico e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresi l'intervallo, le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente scolastico;
8. Osservare sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica, psichica, patrimoniale nonché della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali scolastici e relative pertinenze e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici, nella rete o nei social network di qualsiasi natura.

Art. 3 APPLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni) e delle successive modifiche ed integrazioni, rese con i D.P.R. 235/2007 e DPR 134/2025, ha introdotto un sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere

anche comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria". Si afferma, dunque, il principio per cui la sanzione irrogata deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di appartenenza che viene qui esteso anche agli alunni della scuola primaria, quale generale principio educativo.

Ogni provvedimento disciplinare deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- finalità educativa: rafforzamento del senso di responsabilità, individuazione del comportamento adeguato e ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità;
- confronto delle rispettive ragioni: dell'alunno, dei docenti e dei compagni coinvolti;
- influenza sulla valutazione del profitto;
- garanzia della libera espressione di opinione;
- temporaneità della sanzione;
- riparazione del danno;
- conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica;
- gravità o reiterazione dell'infrazione disciplinare.

Art. 4 MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

- 1.** Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che, per modalità della condotta o entità delle conseguenze, contrastano in modo non grave con i doveri degli studenti declinati all'art. 2 e al Patto di corresponsabilità e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
 - a. presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b. presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;
 - c. disturbare lo svolgimento delle lezioni;
 - d. non portare a termine il lavoro in classe a causa di scarso impegno o disattenzione;
 - e. non fare i compiti assegnati per casa;
 - f. provocare verbalmente i compagni;
 - g. usare un abbigliamento non decoroso e non adeguato all'ambiente scolastico;
 - h. portare a scuola o vendere materiale non pertinente all'attività didattica (ad esempio: giocattoli, materiali infiammabili, oggetti contundenti; oggetti di valore; altri oggetti che possano recare danno;...);
 - i. tenere comportamenti scorretti durante l'orario scolastico e, in particolare, al cambio dell'ora, negli spostamenti interni o durante l'intervallo. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, accesso ai servizi igienici e altri locali senza autorizzazione ecc.
- 2.** Le infrazioni **lievi** sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'interessato, le rileva con il rimprovero scritto sul diario (per la scuola primaria) e sul Registro elettronico di classe (per la scuola secondaria). Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore per la scuola primaria sul diario mentre, per la scuola secondaria, tramite spunta di presa visione.
- 3.** Si configurano come **infrazioni gravi**:
 - a. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - b. falsificare firme o alterare valutazioni, documenti scolastici, comunicazioni scritte scuola-famiglia;
 - c. utilizzare il telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo digitale durante l'orario scolastico;
 - d. utilizzare in maniera impropria internet (registrarsi a siti con il dominio scolastico i cui contenuti non siano connessi all'attività scolastica, accedere a siti non autorizzati e non correlati ad attività istituzionali, utilizzare impropriamente l'IA, compiere download non autorizzati dal docente);

- e. fumare nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto, portare a scuola sigarette anche elettroniche e/o loro ricariche per cederle ad altri alunni;
- f. mancare di rispetto con gesti e/o atteggiamenti ai seguenti soggetti: Dirigente scolastico, docenti, del personale tutto della scuola e compagni
- g. assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi ed utilizzare un linguaggio blasfemo, violento, volgare verso i compagni ed il personale scolastico;
- h. portare a scuola oggetti pericolosi (petardi, coltelli, accendini...);
- i. danneggiare le cose altrui, rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per disattenzione o negligenza;
- j. l'imbrattamento delle pareti degli ambienti scolastici, compresi gli spogliatoi della palestra;
- k. reiterare comportamenti scorretti anche di diversa natura e tipologia, dimostrando di non aver compreso la gravità del proprio comportamento a fronte delle misure precedentemente messe in atto;
- l. attuare comportamenti valutati come gravi dal team di prevenzione bullismo e cyberbullismo.

4. Le infrazioni **gravi** di cui alle lettere a), b), f), h), i), sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, comunicata alla famiglia che, per la scuola primaria, controfirma sul diario per presa visione, mentre, per la scuola secondaria, tramite spunta sul registro elettronico.

Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta possono essere accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (cf. appendice) tramite richiesta da parte del Coordinatore di classe di un CdC straordinario solo con la componente docente.

Le violazioni di cui alla lettera c), d), e), g), k), j), l) sono sanzionate nella scuola secondaria di primo grado con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, prevedendo attività rieducative o di cittadinanza solidale con provvedimenti previsti in appendice, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 1, comma 5, art. 6 e 7 del presente Regolamento.

Le violazioni di cui alla lettera c), d), e), g), k), j), l) sono sanzionate nella scuola primaria con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di **tre** giorni, con obbligo di frequenza e prevedendo attività rieducative o di cittadinanza solidale definite dal Team e concordate con la famiglia.

La mancanza di cui alla lettera c) dell'art. 4 comma 3, comporta anche la consegna del telefono cellulare, smartwatch o del dispositivo utilizzato al Dirigente scolastico o al suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a alunno/a al termine delle lezioni.

La violazione di cui alla lettera e) dell'art. 4 comma 3 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

La violazione di cui alla lettera i), qualora quantificabile, prevede il risarcimento del danno provocato al patrimonio della scuola.

La violazione di cui alla lettera j) prevede attività di pulizia degli ambienti attraverso attività di cittadinanza attiva e solidale con le strutture convenzionate con l'istituto.

5. Si configurano come **infrazioni gravissime**:

- a. allontanarsi arbitrariamente dalla scuola, istigare all'allontanamento per evitare lezioni o verifiche;
- b. sottrarre beni o materiali in danno dei seguenti soggetti, Dirigente scolastico, docenti, del personale tutto della scuola e compagni, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- c. danneggiare intenzionalmente, compiere atti di vandalismo rovinando oggetti altrui

- e materiali della scuola come suppellettili, arredi, attrezzature di laboratorio o altro;
- d. utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti Dirigente scolastico, docenti, del personale tutto della scuola e compagni, quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
 - e. compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
 - f. non osservare le disposizioni interne della scuola relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori ecc...);
 - g. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone o provocare lesioni fisiche ai compagni e al personale;
 - h. fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
 - i. raccogliere e/o diffondere in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata... foto, commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi, testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, aventi ad oggetto il Dirigente scolastico, i docenti, il personale tutto della scuola ed i compagni;
 - j. portare a scuola materiale di carattere pornografico;
 - k. inviare a Dirigente scolastico, docenti, personale tutto della scuola e compagni, messaggi a contenuto sessuale mediante gli strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
 - l. attuare minacce di violenze fisiche o molestia in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, nei confronti di Dirigente scolastico, docenti, personale tutto della scuola e compagni;
 - m. compiere aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;
 - n. attuare comportamenti valutati come gravissimi dal team di prevenzione bullismo e cyberbullismo.
- 6.** Le infrazioni **gravissime** di cui all'art. 4 c. 5 sono sanzionate nella scuola primaria con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di **cinque** giorni, con obbligo di frequenza e prevedendo attività rieducative o di cittadinanza solidale definite dal Team e concordate con la famiglia.
- 7.** Le infrazioni **gravissime** di cui all'art. 4 c.5 sono sanzionate nella scuola secondaria di primo grado con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, art. 6 e 7 del presente regolamento.
- Nei casi di maggiore gravità, per gli alunni della scuola secondaria, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione.

Art. 6 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (quali il rimprovero scritto e l'ammonizione) hanno natura di provvedimenti immediati con finalità educativo-dissuasiva, per cui, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, per tali sanzioni non si applica l'obbligo di comunicazione di avvio del

procedimento amministrativo¹. Resta salvo il diritto dello studente e della famiglia di produrre osservazioni o giustificazioni successive all'annotazione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

1. Per le sanzioni che prevedono una sanzione più grave dell'ammonizione, il Dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e convoca lo studente e i suoi genitori per il contraddittorio a sua difesa entro dieci giorni dalla contestazione. Il Dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
2. La comunicazione ai genitori di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti è effettuata mediante posta elettronica e/o, raccomandata a mano. L'atto deve indicare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dall'alunno/a.
3. L'alunno incolpato ha diritto di farsi assistere dai propri genitori o da chi ne fa legalmente le veci. Non è prevista la difesa tecnica di legali o altri delegati.
4. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente scolastico, o suo delegato, e del coordinatore o altro/i docente/i di classe. L'alunno espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente scolastico. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un delegato dal Dirigente scolastico.
5. Il Dirigente scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.
6. Se a seguito dell'audizione dell'incolpato e/o dell'acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria, il Dirigente scolastico non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, propone al team dei docenti nella scuola primaria, al consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado o al consiglio d'Istituto, qualora già convocati, l'archiviazione del procedimento. Se gli organi competenti non siano già stati convocati, il Dirigente scolastico dispone autonomamente la revoca del provvedimento di avvio del procedimento disciplinare per sopravvenuta rimeditazione dell'interesse pubblico.
7. In tutti gli altri casi, il Dirigente scolastico rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Team, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
8. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di giorni trenta (30), salvo necessità di proroga. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dell'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale, a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 7 ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

1. Il provvedimento viene assunto dal team dei docenti assegnati alla classe frequentata dall'alunno per la scuola primaria, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto (a seconda della tipologia di sanzione) con la presenza di tutte le componenti, per la scuola secondaria. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne il caso in cui uno dei membri

¹ L'esigenza di celerità e l'immediatezza dell'intervento educativo costituiscono ragioni ostative alla comunicazione preventiva, in quanto l'efficacia della sanzione è strettamente connessa alla contestualità tra l'evento e il richiamo.

- sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, per cui detti membri si asterranno e non parteciperanno all'assise nella fase deliberativa. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. L'Organo Collegiale viene convocato dal Dirigente scolastico entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Delle operazioni compiute dal Team o dall'Organo Collegiale competente è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art. 7 comma 1, del presente Regolamento.
 3. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado il provvedimento che dispone la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.
 4. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
 5. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
 6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
 8. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
 9. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione festiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il Dirigente Scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.
 10. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni per la scuola primaria sarà sempre assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da insegnanti della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 8 IMPUGNAZIONI ²

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti e quelli assunti dal Team per gli alunni della scuola primaria è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo, con provvedimento succintamente motivato. Dette decisioni costituiscono

² Non si applicano ai procedimenti disciplinari nella scuola primaria le previsioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 249/1998, pertanto per questo grado si ricorrerà alla categoria delle impugnazioni avverso gli atti definitivi della scuola ex art.14 comma 7 DPR 275/1999.

provvedimenti definitivi impugnabili solo in sede giudiziaria o con ricorso al capo dello Stato.

2. Avverso i provvedimenti assunti per gli alunni della scuola secondaria dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
3. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 9 ORGANO DI GARANZIA INTERNO – solo per provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti della scuola secondaria di primo grado

1. L'Organo di Garanzia interno è sempre presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da:
 - Dirigente scolastico;
 - due docenti della scuola secondaria, individuati dal Collegio dei Docenti che indica anche un membro supplente e designati dal Consiglio di Istituto;
 - due genitori, eletti tra i componenti del Consiglio di Istituto, il quale designa anche almeno un membro supplente.
 - Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
2. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito di eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
3. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.
5. L'organo interno di garanzia decide sulla base degli atti trasmessi e per la sola questione devoluta. Provvede a rinnovare l'audizione dell'incolpato solo se espressamente richiesto.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche, avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione stessa.

Art. 10

Il presente Regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è pubblicato nel sito istituzionale.

APPENDICE

1. Tabella sintetica

Tipologia Infrazione	Esempi di Condotta	Sanzione	Procedimento e Organo Competente
LIEVI	Art. 4, c.1 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i	Art. 4, c.2 Rimprovero scritto sul diario (primaria) o registro elettronico (secondaria)	Art. 4, c.2 Irrogata dal docente previa audizione informale dell'alunno. Richiede firma/presa visione dei genitori.

Tipologia Infrazione	Esempi di Condotta	Sanzione	Procedimento e Organo Competente
GRAVI	Art. 4, c.4 lettere a, b, f, h, i	Art 4, c. 4 Ammonizione scritta del Dirigente scolastico. Cfr. lettera i) per provvedimenti specifici oltre a quanto sopra menzionato.	Art 4, c. 4 Irrogata dal Dirigente scolastico previa audizione delle giustificazioni dello studente.
GRAVI	Art. 4, c.3 lettere c, d, e, g, k, j, l	Per alunni della scuola primaria Sospensione fino a 3 giorni con obbligo di frequenza alle lezioni e provvedimenti educativi. Per alunni della scuola secondaria Sospensione fino a 15 giorni (o provvedimenti educativi in appendice). Cfr. lettera c), e), j) per provvedimenti specifici previsti oltre a quanto sopra menzionato	Contestazione scritta da parte del Dirigente, audizione entro 10 gg. dell'alunno; comunicazione scritta alla famiglia; audizione dell'alunno in presenza della famiglia; il DS può disporre l'archiviazione del procedimento o convocare il Consiglio di Classe /Team Procedimento entro 30 gg.
GRAVISSIME	Art. 4, c.5 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n	Per alunni della scuola primaria Sospensione fino a 5 giorni con obbligo di frequenza alle lezioni e provvedimenti educativi. Per alunni della scuola secondaria. Sospensione da 15 gg fino a fine	Contestazione scritta da parte del Dirigente, audizione entro 10 gg. dell'alunno; comunicazione scritta alla famiglia; audizione dell'alunno in presenza della famiglia; il DS può disporre l'archiviazione del procedimento o convocare il Team per la scuola primaria o il Consiglio d'Istituto per gli alunni della scuola secondaria. Procedimento entro 30 gg.

Tipologia Infrazione	Esempi di Condotta	Sanzione	Procedimento e Organo Competente
		anno (vedi appendice). Nei casi più gravi: esclusione dallo scrutinio finale o esami.	

2. Tabella con proposte di interventi rieducativi

In base al principio di gradualità, vengono elencati i possibili interventi rieducativi:

INFRAZIONE	SANZIONE	INTERVENTO RIEDUCATIVO
Grave	Fino a 2 giorni di allontanamento	Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti sanzionati: <ul style="list-style-type: none"> ○ lezioni dedicate (individuali o di gruppo) concepite come momento rieducativo; ○ compiti specifici finalizzati a guidare l'alunno in un percorso di riflessione (es. lettura di testi, realizzazione di elaborati o di prodotti artistici, specifici percorsi di educazione musicale, ecc.); ○ svolgimento di attività a favore della comunità scolastica e adozione di comportamenti attivi di natura risarcitoria o riparatoria; ○ possibile esclusione da momenti o eventi della comunità scolastica (es. viaggi di istruzione, manifestazioni e uscite didattiche).
	Solo per alunni della scuola secondaria sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni e attività educative Per gli alunni della scuola secondaria Da 3 a 15 giorni	Attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti convenzionate, o, in assenza, a favore della comunità scolastica con adozione di comportamenti attivi di natura risarcitoria o riparatoria, volti al perseguimento di finalità educative.
Gravissima	Solo per alunni della scuola secondaria sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 5 giorni e attività educative	<ul style="list-style-type: none"> ○ Percorso di recupero educativo in coordinamento con la famiglia, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria; ○ allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (questa sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto); ○ esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

	Solo per alunni della scuola secondaria oltre 15 giorni	(anche questa sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto).
--	---	---